

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 10876/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10876 del 2024, proposto da
Serena Bartolini, rappresentato e difeso dall'avvocato Albino Colucci, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Francesco Lucà, Luisa Gallo, Domenico Morgante, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento adottato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
pubblicato in data 9/8/2024, che ha approvato l'esito della prova della ricorrente
inerente il "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente
della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno,

ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" cui l'odierna istante ha partecipato con prove scritte ed orali (posto comune e di sostegno), per come pubblicato nella graduatoria del 9/8/2024, con specifico riferimento alla mancata/errata valutazione dei titoli di accesso al concorso da parte dell'U.S.R. competente nella parte in cui non include la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che non risultano positivamente riscontrabili gli stringenti presupposti di estrema gravità ed urgenza prescritti dall'art. 56 c.p.a. per la concessione della richiesta tutela cautelare monocratica in considerazione della assenza, allo stato, di alcun concreto pregiudizio in termini di irreparabilità del danno lamentato luce della complessiva e concreta situazione dedotta nel ricorso;

Rilevato, infatti, che la posizione giuridica vantata dalla ricorrente ben si dimostra suscettibile di integrale preservazione e realizzazione anche a seguito della deliberazione della domanda cautelare in sede collegiale, alla quale – nel caso in cui la pretesa riveli profili di fondatezza – potranno accedere effetti pienamente ripristinatori;

Vista l'istanza di parte e ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, autorizza la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

Ravvisata l'opportunità, per esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 c.p.a., di disporre il deposito a carico dell'Amministrazione intimata di una relazione di chiarimenti sulla controversia in esame, nonché copia di ogni altro atto e/o documento, ritenuto necessario ai fini del

decidere;

P.Q.M.

Respinge la suindicata domanda di misura cautelare ex art. 56 c.p.a. e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19 novembre 2024.

Autorizza la notifica per pubblici proclami ai fini della integrazione del contraddittorio.

Invita l'Amministrazione intimata al deposito di una relazione di chiarimenti sulla controversia in esame, nonché di copia di ogni altro atto e/o documento, ritenuto necessario ai fini del decidere.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 23 ottobre 2024.

Il Presidente
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO